



Anno 2020

***Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 024/020 del 29/01/2020***

*Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell'Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.*

OGGETTO

**DIPENDENTE MATRICOLA 022 - CONCESSIONE CONGEDO
STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, C. 5, DEL D. LGS 151/2001 E S.M.I.**

Copia per la pubblicazione

Il Dirigente

In originale f.to: **Alberto Cottini**

(Per presa visione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

In originale f.to: **Luigi Di Meglio**

Il Direttore

PREMESSO CHE l'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, nel richiamare e confermare il preesistente quadro normativo di cui all'art. 4 comma 4bis della Legge n. 53/2000, introdotto dall'art. 80 della Legge n. 388/2000, stabilisce che i lavoratori dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi retribuiti per un massimo di due anni, in modo continuativo o frazionato nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap grave, per le quali è stata accertata, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/1992, la situazione di gravità contemplata dall'art. 3 della medesima Legge;

CONSIDERATO altresì che, i periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge n. 53/2000 per gravi e documentati motivi familiari e che durante tale periodo di assenza dal lavoro spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.

RICHIAMATA la circolare del 18/02/2010 prot. n. 3884 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fornisce l'esatta interpretazione del concetto del requisito di convivenza;

VISTA la richiesta assunta al protocollo dell'Ente al n. 100 in data 27/01/2020, presentata dal dipendente a tempo indeterminato dell'Ente identificato dalla matricola 022, intesa a fruire in maniera parziale del congedo straordinario biennale retribuito di cui all'art. 4 comma 2 della Legge 08 marzo 2000 n. 53 e s.m.i. per l'assistenza ad un familiare riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i. con verbale di visita medica collegiale stilato dalla competente Commissione Medica ASL VC per l'accertamento dell'handicap, in data 11/09/2017.

PRESO ATTO che il dipendente in oggetto sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazione ha dichiarato la propria convivenza con il familiare in questione e l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

CONSIDERATO che il dipendente ha chiesto l'utilizzo del congedo di cui sopra per il periodo dal 01 febbraio 2020 a tutto il 31 marzo 2020.

VISTO e richiamato integralmente nel presente atto il giudizio ai sensi dell'art. 4 della legge 104/1992 espresso nel richiamato verbale della Commissione Medica ASL VC e rilevato che il medesimo giudizio è definitivo in quanto il familiare del dipendente è stato giudicato non soggetto ad ulteriore revisione.

VISTA la Circolare I.N.P.D.A.P. n. 22 del 28 dicembre 2011;

PRESO ATTO che sulla base della previsione già contemplata dal D. Lgs. n. 151/2001 nella previgente formulazione e confermata dalla novella introdotta dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011, per i pubblici dipendenti l'indennità economica deve essere corrisposta dall'Ente datore di lavoro;

CONSIDERATO che durante l'erogazione della suddetta indennità:

- l'Ente datore di lavoro deve versare la contribuzione obbligatoria ai fini del trattamento pensionistico da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti;
- detto trattamento non è assoggettato alla contribuzione TFS/TFR;
- non vengono maturate le ferie e la tredicesima mensilità come espressamente previsto dall'art. 4 commi 5-ter e 5-quinquies del D. Lgs. n. 119/2011;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti per la fruizione, anche frazionata, del congedo straordinario retribuito richiesto dal dipendente identificato dalla matricola 022 e ritenuto pertanto di dover concedere il periodo di distacco per l'intervallo richiesto dal 01 febbraio 2020 al tutto il 31 marzo 2020.

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 020 del 19/12/2019 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2020 provvedendo nel contempo all'affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell'Ente approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario nell'ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica (Consiglio di Amministrazione);

Tutto ciò premesso, il Direttore:

D E T E R M I N A

- 1) DI PRENDERE ATTO della richiesta assunta al protocollo dell'Ente al n. 100 in data 27/01/2020, presentata dal dipendente identificato dalla matricola 022 intesa ad usufruire in maniera parziale del congedo straordinario retribuito per l'assistenza al familiare riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i. concedendo il distacco richiesto a partire dal 01/02/2020 a tutto il 31/03/2020.
- 2) DI DARE ATTO che, qualora intervengano le casistiche previste dalla normativa, il congedo straordinario deve intendersi revocato;
- 3) DI DARE ATTO che per il periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e con esclusione quindi di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettiva prestazione lavorativa, ovvero alla produttività e ai risultati;
- 4) DI DARE ATTO che il congedo in argomento non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine servizio e che i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera.

VERBALE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione N° 024/020 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente:

Dal 31/01/2020 al 14/02/2020

Al numero 039/2020 dell'Albo Pretorio dell'Ente

Il DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione

Vercelli, li 29/01/2020

Il DIRIGENTE

Dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la copertura finanziaria della spesa.

Vercelli, li 29/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI

Per copia conforme all'originale

Il Dirigente

Data 30 gennaio 2020